



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	[ID_VIP: 2730] Terminale di rigassificazione GNL al largo delle coste toscane – aggiornamenti progettuali in fase di ingegneria esecutiva. Provvedimento di esclusione dalla VIA prot. 25280/DVA del 20 ottobre 2010
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 7, lett. a, b, c, d, e – terzo rapporto annuale di monitoraggio
<i>ID Fascicolo</i>	3590
<i>Proponente</i>	OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3371 del 24 aprile 2020

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 22/06/2020

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 25/06/2020

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTI gli artt. 28 e 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTO il provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione dell’impatto ambientale prot. 25180/DVA del 20 ottobre 2010 del progetto inerente gli aggiornamenti progettuali apportati in fase di ingegneria esecutiva al Terminale di rigassificazione GNL localizzato al largo della costa Toscana, presentato dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.;

VISTA in particolare la prescrizione n. 7, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Ministero dell’ambiente e del territorio e del mare, che recita:

“In accordo con ISPRA e con costi a carico del proponente, dovranno essere definiti ed attuati, prima dell’arrivo della nave-terminale (per definire l’ante-operam) e durante tutto il periodo di funzionamento del terminale, i seguenti monitoraggi in mare con cadenza almeno trimestrale:

- a. misura delle componenti chimico-fisiche-biotiche su 4 punti a distanza di 100 m dal terminale, ad intervalli regolari su tutta la colonna di acqua;*
- b. verifica delle biocenosi esistenti sul fondo del mare lungo due transetti ortogonali fino ad una distanza di almeno 200 m dal terminale della loro evoluzione nel tempo;*
- c. misura del rumore in acqua su due profili perpendicolari dalla distanza di 100 m fino a distanza di 5 km dal terminale sia durante il funzionamento normale che durante i periodi di massima rumorosità al fine di verificare quanto affermato nello studio ambientale preliminare;*
- d. verifica visiva della presenza/passaggio di cetacei fino ad una distanza di almeno 1 miglio dal terminale; verifica della presenza di cetacei tramite idrofoni posti su due transetti ortogonali a 5 e 10 km dal terminale;*
- e. verifica dell’eventuale risospensione dei sedimenti di fondo nei periodi considerati critici a causa del getto di acqua di riscaldamento emesso dalla nave”;*

VISTO il provvedimento direttoriale prot. 30107/DVA del 23 dicembre 2013 con il quale è stata determinata l’ottemperanza della prescrizione n. 7 per la parte relativa al monitoraggio *ante-operam* (“fase di bianco”), stabilendo inoltre che i monitoraggi *“dovranno continuare per tutta la fase di esercizio dell’impianto e continuare fino ad un anno dopo la dismissione del terminale. Inoltre, fermo restando l’effettuazione con cadenza trimestrale degli stessi, i relativi complessivi esiti saranno forniti alla scrivente, per le necessarie verifiche di ottemperanza, con cadenza annuale”;*

VISTA la nota prot. 2017/OUT/GENER/B/0093 del 17 marzo 2017, acquisita al prot. 6630/DVA del 20 marzo 2017, con cui la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. ha trasmesso il terzo rapporto annuale ai fini dell'ottemperanza alla sopra detta prescrizione n. 7;

VISTA la nota prot. 7555/DVA del 29 marzo 2017 con cui è stato dato avvio all'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

ACQUISITO il parere n. 3371 del 24 aprile 2020, costituito da 11 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto ottemperate le citate prescrizioni 7a, 7b, 7c, 7d, 7e relativamente alla campagna oggetto del terzo rapporto annuale di monitoraggio;

CONSIDERATO che con detto parere la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha valutato che negli elaborati delle prossime campagne di monitoraggio devono essere risolte le criticità espressamente indicate nel parere di ISPRA assunto agli atti con prot. CTVA/248 in data 23 gennaio 2019;

DETERMINA

l'ottemperanza alle prescrizioni n. 7a, 7b, 7c, 7d e 7e, del provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale prot. 25180/DVA del 20 ottobre 2010, relativamente alla campagna di cui al terzo rapporto annuale di monitoraggio.

Nel corso delle future campagne di monitoraggio dovranno essere risolte le criticità indicate nel parere ISPRA assunto agli atti con prot. CTVA/248 in data 23 gennaio 2019, e riportate espressamente nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3371 del 24 aprile 2020, allegato al presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)